



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: 50 - data 21 novembre 2024

OGGETTO: affidamento dei servizi necessari ed accessori per il conseguimento ed il rilascio delle patenti di guida (CIG B45DC7CFF1). **Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 36 del 2023**

IL DIRETTORE

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Dato atto che l'affidamento dei servizi indicati in oggetto è scaduto in data 14 ottobre 2024 e prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 42/2024 fino al 31 dicembre 2024 o minor tempo necessario al nuovo affidamento e che, per tale ragione, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento;

Dato atto che, in mancanza dell'affidamento dei servizi indicati in oggetto, non è possibile per la scuola guida continuare ad assicurare il conseguimento ed il rinnovo delle patenti;

Ravvisata, pertanto, la necessità per l'Ente di avere la disponibilità di una struttura attrezzata, dei mezzi pesanti e dei carrelli per lo svolgimento dei corsi e degli esami delle categorie motocicli e CQC, ivi compresi i servizi correlati;

Considerato che la Cooperativa Autoscuole Fiorentine (COOAF), attuale affidataria del servizio, è in possesso di una struttura adeguata e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei servizi sopra indicati, con particolare riferimento al conseguimento ed al rinnovo della patente CQC (mezzi pesanti, carrelli etc);

Considerato, inoltre, che l'attuale rapporto di collaborazione è stato eseguito con piena soddisfazione da parte dell'Ente;

Dato atto che non sono presenti operatori economici che possano garantire le medesime strutture ed i medesimi mezzi messi a disposizione di COOAF;

Visto l'art. 49, comma 4 del D.lgs. 36 del 2023 il quale prevede che *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*.

Ritenuto, quindi, di derogare – per le ragioni di cui sopra – al principio della rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 4 del D.lgs. 36 del 2023;

Dato atto che l'elenco prezzi proposto da COOAF all'Ente per lo svolgimento dei servizi in oggetto (**doc. a**) è in linea con le esigenze dell'Ente e che risulta congruo;

Ritenuto opportuno procedere ad affidamento diretto considerato che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Dato atto che l'Ente ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione (**doc. b**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del D.lgs. 36 del 2023 2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale coerentemente con quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

Dato atto che l'Ente ha verificato l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa, secondo quanto previsto dall'allegato XVII del D.lgs 81 del 2008, provvedendo:

- in data 24/10/2024 ad acquisire la visura camerale della stessa (**doc. c**);
- in data 09/10/2024 ad acquisire il DVR (**doc. d**)

Considerato che in data 09/10/2024 l'Impresa ha consegnato polizza RCT/RCO (**doc. e**);

Rilevato, inoltre, che secondo la giurisprudenza amministrativa *“Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei*

prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità” (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 n. 500);

Dato atto che l'Ente ha svolto la procedura di affidamento tramite la piattaforma telematica Mepa (www.acquistinretepa.it) la quale ha compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023), così come verificabile sul sito dell'ANAC;

Dato atto che l'Ente, alla luce di quanto sopra, ha provveduto sulla suddetta piattaforma:

- a pubblicare la Trattativa Diretta sul MePa;
- ad acquisire il CIG;
- ad acquisire l'offerta dell'operatore economico;
- a stipulare la suddetta trattativa.

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare i servizi sopra indicati alla **COOAF COOPERATIVA AUTOSCUOLE FIORENTINE S.R.L.** (P.IVA 03811480486), con sede in Firenze, via Domenico Michelacci 211, c.a.p. 50145 – PEC certificata@pec.cooaf.it;

di stabilire che l'affidamento avrà una durata di **un anno**, a far data dal **25/11/2024**, fino al **24/11/2025**;

di stabilire il valore dell'affidamento – **stimato, indicativo e non vincolante** per l'Ente – nella misura di **€ 39.000,00 oltre IVA**, da remunerare “a misura”, secondo l'elenco prezzi allegato al presente provvedimento (**doc. a**);

di stabilire che il pagamento sarà disposto entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura stessa;

di affidare i predetti servizi riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare il se stesso quale Responsabile del Progetto, il quale dichiara che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023.

IL DIRETTORE

D.ssa Alessandra Rosa

Allegati (mantenuti agli atti dell'Ufficio):

- a) elenco prezzi offerto;
- b) dichiarazione sostitutiva;
- c) visura;
- d) DVR
- e) Polizza RCT/RCO